CAMERA DEI DEPUTATI N. **2883**

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL

CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Delega al Governo in materia di promozione di stili di vita sani, attivi e responsabili

Presentata il 15 aprile 2026

ONOREVOLI DEPUTATI ! – La presente proposta di legge reca una delega al Governo finalizzata alla promozione e alla valorizzazione, in ogni fase del ciclo di vita, di stili di vita sani, attivi e responsabili da parte della popolazione di ogni età, indipendentemente dal genere, dalle disabilità e dalla presenza di menomazioni, limitazioni e restrizioni dell'autonomia personale.

L'intervento normativo si colloca nell'ambito delle politiche di prevenzione e di promozione della salute, con l'obiettivo di rafforzare l'efficacia delle misure esistenti, di coordinarle in un quadro unitario e di favorire un approccio integrato tra i diversi livelli di governo.

La presente proposta di legge si compone di sette articoli.

L'articolo 1, comma 1, definisce l'oggetto della delega prevedendo che il Governo proceda alla promozione di stili di vita sani, attivi e responsabili in ogni fase del ciclo di vita, attraverso la ricognizione, il riordino, la semplificazione, l'integrazione e il coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle disposizioni legislative vigenti in materia, nonché attraverso il progressivo potenziamento delle relative azioni, nell'ambito delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 6.

Il comma 2 individua i princìpi e i criteri direttivi e le finalità generali a cui il Governo e gli altri soggetti istituzionali devono attenersi nell'esercizio della delega.

Il comma 2, lettera *a)*, prevede la promozione di stili di vita sani, attivi e responsabili in ogni fase del ciclo di vita, indipendentemente dall'età anagrafica, dal genere, dalle condizioni di disabilità e dalla presenza di menomazioni, limitazioni e restrizioni dell'autonomia personale.

Il comma 2, lettera *b)*, prevede la promozione della salute e della cultura della prevenzione in ogni fase del ciclo di vita mediante apposite campagne informative e iniziative da svolgere in ambito scolastico e nei luoghi di lavoro, secondo una logica interculturale.

Il comma 2, lettera *c)*, prevede la promozione dell'attività fisica sportiva nella popolazione di ogni età quale strumento di prevenzione della salute, di sviluppo del benessere, di contrasto alle forme di decadimento fisico e di perdita dell'autonomia personale.

Il comma 2, lettera *d)*, prevede la promozione dell'educazione permanente in materia di alimentazione e la valorizzazione dell'impatto economico positivo delle strategie di prevenzione dei comportamenti a rischio.

Il comma 3 istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato interistituzionale per gli stili di vita sani attivi e responsabili (CISV), con funzioni di coordinamento, di programmazione integrata, nonché di monitoraggio e di valutazione delle politiche nazionali volte alla promozione di stili di vita sani, attivi e responsabili in ogni fase del ciclo di vita. In particolare, il Comitato:

a) adotta, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la Strategia nazionale per gli stili di vita sani, attivi e responsabili, assicurandone la coerenza e l'integrazione con gli altri strumenti di programmazione previsti dal quadro normativo e regolamentare vigente negli ambiti settoriali di riferimento;

b) promuove l'integrazione dei sistemi informativi di tutti i soggetti competenti alla valutazione e all'erogazione dei servizi e degli interventi finalizzati all'adozione e alla promozione di stili di vita sani, attivi e responsabili in ambito statale e territoriale e l'adozione di un sistema di monitoraggio nazionale, quale strumento per la rilevazione continuativa delle attività svolte, dei servizi e delle prestazioni erogati;

c) monitora l'attuazione della citata Strategia nazionale e approva annualmente una relazione sullo stato di attuazione della stessa, che viene trasmessa alle Camere, entro il 31 maggio di ciascun anno.

Il comma 4 disciplina la composizione del CISV. Questo è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o, su sua delega, dal Ministro della salute, ed è composto dai Ministri competenti o loro delegati. Ad esso partecipano, altresì, i presidenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, delle Autorità garanti per l'infanzia e l'adolescenza, dei diritti delle persone con disabilità, dei diritti delle persone private della libertà personale o loro incaricati nonché i rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale e del Consiglio nazionale del Terzo settore.

Il comma 5 demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione delle modalità di funzionamento e dell'organizzazione delle attività del CISV, prevedendo anche la possibilità di istituire sottocomitati tematici e una segreteria tecnica di supporto.

Il comma 6 istituisce, presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, un Osservatorio permanente con funzioni di monitoraggio periodico dell'impatto della Strategia nazionale sui livelli e sulla qualità dei servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni e di organizzazione di una conferenza annuale, con la partecipazione di rappresentanti delle categorie economiche e sociali, delle associazioni dei consumatori e degli utenti, di studiosi qualificati e di organi di informazione, per la discussione e per il confronto sull'andamento dei servizi pubblici e sui problemi emergenti.

Il comma 7 attribuisce al citato Osservatorio anche il monitoraggio delle attività di comunicazione commerciale in contrasto con la promozione dei corretti stili di vita, in collaborazione con l'Istituto dell'autodisciplina pubblicitaria.

Il comma 8 demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato la definizione della composizione e delle modalità di funzionamento del suddetto Osservatorio.

Il comma 9 prevede che all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 2 reca la delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino, alla semplificazione, al coordinamento e al potenziamento delle politiche pubbliche in materia di promozione di stili di vita sani, attivi e responsabili in ogni fase del ciclo di vita.

Il comma 1 reca le finalità e l'oggetto della delega.

Il comma 2 indica i princìpi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega:

a) l'adozione di una definizione di stili di vita « sani, attivi e responsabili », tenuto anche conto delle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità e degli ulteriori e diversi strumenti di valutazione in uso da parte dei servizi sanitari, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 35 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

b) la definizione del Sistema nazionale per la promozione di stili di vita sani, attivi e responsabili (SNSV), come modalità organizzativa di coordinamento tra lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e i comuni, finalizzata alla realizzazione congiunta delle politiche pubbliche in materia, nel rispetto delle competenze istituzionali e delle titolarità programmatorie dei diversi livelli di governo;

c) il raccordo integrato dei servizi e degli interventi sanitari, sociali, educativi e assistenziali, nel rispetto degli indirizzi generali elaborati dal CISV, con il coinvolgimento delle parti sociali e delle associazioni di settore;

d) il coordinamento degli interventi territoriali;

e) lo sviluppo omogeneo degli ambiti territoriali sociali (ATS) nell'intero territorio nazionale;

f) l'introduzione di misure volte a riconoscere l'esercizio fisico come strumento essenziale di prevenzione e di benessere fisico e mentale;

g) l'introduzione di misure volte a garantire un accesso equo ai programmi di esercizio fisico per tutte le fasce di età, con particolare attenzione alle persone affette da patologie croniche e alle categorie svantaggiate;

h) l'adozione di un sistema di monitoraggio continuo dell'efficacia delle misure previste;

i) l'adozione di una strategia nazionale unitaria di comunicazione e di formazione permanente, comprendente campagne informative, iniziative per il benessere nei luoghi di lavoro e piani formativi per gli operatori scolastici e del settore;

l) l'adozione di misure volte ad assicurare il pieno e attivo coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori, dei datori di lavoro, delle categorie professionali, delle agenzie educative, delle università, degli enti di formazione e di ricerca, delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), di cui al capo II del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, nonché degli enti del Terzo settore e del Consiglio nazionale del Terzo settore, disciplinati dal codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

L'articolo 3 istituisce la « Giornata nazionale per gli stili di vita sani, attivi e responsabili », individuata nel 28 novembre di ogni anno, in memoria di Umberto Veronesi nella sua qualità di promotore dei temi di cui alla presente proposta di legge, prevedendo una serie di iniziative promosse dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con soggetti giuridici pubblici e del Terzo settore, volte ad accrescere la consapevolezza sull'importanza della prevenzione e della promozione della salute nonché sull'adozione di stili di vita sani, attivi e responsabili in ogni fase del ciclo di vita.

L'articolo 4 definisce il procedimento per l'adozione dei decreti legislativi.

L'articolo 5 inserisce una clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, prevedendo che le disposizioni della legge e quelle dei decreti legislativi adottati in attuazione della stessa siano applicate compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

L'articolo 6 disciplina il quadro finanziario entro cui devono essere attuate le deleghe e le misure previste dalla legge, assicurando il rispetto del principio di invarianza finanziaria e la compatibilità con gli equilibri di finanza pubblica.

L'articolo 7, infine, contiene le disposizioni relative all'entrata in vigore della legge.

In sede di esame le Camere potranno valutare l'opportunità di individuare ulteriori risorse finanziarie a valere sul bilancio dello Stato, ai fini di una più stabile e sistemica attuazione delle misure previste.

PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA DEL CNEL

—

Art. 1.

(Oggetto, princìpi generali e finalità nonché istituzione del Comitato interistituzionale per gli stili di vita sani, attivi e responsabili)

1. La presente legge reca disposizioni per la promozione di stili di vita sani, attivi e responsabili in ogni fase del ciclo di vita, attraverso la ricognizione, il riordino, la semplificazione, l'integrazione e il coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle disposizioni legislative vigenti in materia, nonché mediante il progressivo potenziamento delle relative azioni, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 6.

2. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 2 e nell'attuazione delle misure previste dalla presente legge, il Governo, gli enti e le istituzioni coinvolti orientano la propria attività alle seguenti finalità:

a) promozione di stili di vita sani, attivi e responsabili in ogni fase del ciclo di vita, indipendentemente dall'età anagrafica, dal genere, dalla condizione di disabilità e dalla presenza di menomazioni, limitazioni e restrizioni dell'autonomia personale;

b) promozione della salute e della cultura della prevenzione in ogni fase del ciclo di vita attraverso apposite campagne informative e iniziative da svolgere in ambito scolastico e nei luoghi di lavoro in una prospettiva interculturale;

c) promozione dell'attività fisica sportiva nella popolazione di ogni età quale strumento di prevenzione della salute, di sviluppo del benessere, di contrasto delle forme di decadimento fisico e perdita dell'autonomia personale;

d) promozione dell'educazione permanente in materia di alimentazione e di valorizzazione dell'impatto economico po-

sitivo delle strategie di prevenzione dei comportamenti a rischio in una prospettiva interculturale.

3. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato interistituzionale per gli stili di vita sani, attivi e responsabili (CISV), con il compito di promuovere il coordinamento e la programmazione integrata, il monitoraggio e la valutazione delle politiche nazionali volte alla promozione di stili di vita sani, attivi e responsabili in ogni fase del ciclo di vita. Il CISV, in particolare:

a) adotta, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la « Strategia nazionale per gli stili di vita sani, attivi e responsabili », promuovendone l'integrazione con gli altri atti di programmazione previsti dal quadro normativo e regolamentare vigente negli ambiti settoriali di riferimento;

b) promuove l'integrazione dei sistemi informativi dei soggetti competenti alla valutazione e all'erogazione dei servizi e degli interventi finalizzati all'adozione e alla promozione di stili di vita sani, attivi e responsabili in ambito statale e territoriale nonché l'adozione di un sistema di monitoraggio nazionale, quale strumento per la rilevazione continuativa delle attività svolte e dei servizi e delle prestazioni erogati;

c) monitora l'attuazione della Strategia nazionale di cui alla lettera *a)* e approva una relazione sullo stato di attuazione della stessa da trasmettere alle Camere, entro il 31 maggio di ciascun anno.

4. Il CISV, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o, su sua delega, dal Ministro della salute, è composto dai Ministri della salute, del lavoro e delle politiche sociali, dell'istruzione e del merito, dell'università e della ricerca, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, per le disabilità, per lo sport e i giovani, per gli affari regionali e le autonomie e dell'economia e delle finanze o loro delegati. Al CISV partecipano, altresì,

il presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, l'Autorità garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, o loro incaricati, nonché i rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale e del Consiglio nazionale del Terzo settore.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di funzionamento e l'organizzazione delle attività nonché l'istituzione di sottocomitati tematici articolati per specifiche aree di intervento. Il decreto di cui al primo periodo stabilisce, altresì, le modalità di coordinamento tra i sottocomitati, le procedure di convocazione, anche con modalità telematica, e le attività di supporto svolte da una segreteria tecnica.

6. Presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è costituito un Osservatorio permanente con funzioni di monitoraggio periodico dell'impatto della Strategia nazionale sui livelli e sulla qualità dei servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali ai cittadini. L'Osservatorio cura altresì l'organizzazione di una conferenza annuale sull'attività delle pubbliche amministrazioni, con la partecipazione di rappresentanti delle categorie economiche e sociali, delle associazioni dei consumatori e degli utenti, di studiosi qualificati e di organi di informazione, per la discussione e il confronto sull'andamento dei servizi delle pubbliche amministrazioni e sui problemi emergenti.

7. L'Osservatorio permanente di cui al comma 6 effettua, altresì, il monitoraggio delle attività di comunicazione commerciale in contrasto con la finalità di promozione dei corretti stili di vita, in collaborazione con l'Istituto dell'autodisciplina pubblicitaria.

8. La composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio permanente di cui al comma 6 sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri o del Ministro delegato, sentito il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

9. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente a valere sui rispettivi bilanci delle amministrazioni interessate e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 2.

(Delega al Governo in materia di promozione di stili di vita sani, attivi e responsabili)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro della salute, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per lo sport e i giovani, di concerto con i Ministri per le disabilità, per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, per gli affari regionali e le autonomie, dell'università e della ricerca, dell'istruzione e del merito, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi, nel rispetto delle finalità indicate all'articolo 1, comma 2, per riordinare, semplificare, coordinare e rendere più efficaci le attività di promozione, tutela e sviluppo di stili di vita sani, attivi e responsabili in ogni fase del ciclo di vita, anche attraverso il coordinamento e il riordino delle risorse disponibili.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) adozione di una definizione di « stili di vita sani, attivi e responsabili », intesi come l'insieme dei comportamenti individuali e collettivi, adottati in modo continuativo e coerente con le raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità, finalizzati alla promozione e al mantenimento della salute fisica, mentale e sociale in ogni fase del ciclo di vita, mediante scelte alimentari equilibrate, adeguata attività fisica, prevenzione dei fattori di rischio com-

portamentali, tutela del benessere psicologico, condotte rispettose dell'ambiente e utilizzo appropriato e consapevole dei servizi sanitari e socio assistenziali, tenuto anche conto degli ulteriori e diversi strumenti di valutazione in uso da parte dei servizi sanitari, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 35 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

b) istituzione del « Sistema nazionale per la promozione di stili di vita sani, attivi e responsabili » (SNSV) quale modalità organizzativa permanente di coordinamento tra lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e i comuni, finalizzata al governo unitario e alla realizzazione congiunta per obiettivi e criteri condivisi delle politiche pubbliche dedicate alla promozione, alla tutela e allo sviluppo, in ogni fase del ciclo di vita, di stili di vita sani, attivi e responsabili, mantenendo ciascuno le rispettive titolarità esistenti nella programmazione e nella gestione dei servizi e degli interventi;

c) previsione che il SNSV raccordi in modo integrato i servizi, gli interventi e le prestazioni sanitarie, sociali, educative e assistenziali rivolte alla popolazione di ogni età e condizione, nel rispetto degli indirizzi generali elaborati dal CISV, con il contributo delle parti sociali e delle associazioni di settore e dei seguenti soggetti, secondo le rispettive prerogative e competenze:

1) a livello centrale, il CISV;

2) a livello regionale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, gli assessorati regionali e provinciali competenti, i comuni e le aziende sanitarie locali di ciascuna regione e provincia autonoma;

3) a livello locale, l'ambito territoriale sociale (ATS), il distretto sanitario, le aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) e gli enti del Terzo settore;

d) coordinamento, per i rispettivi ambiti territoriali di competenza, degli interventi e dei servizi educativi, sociali, sanitari e sociosanitari in favore della popolazione di ogni età e condizione, erogati a livello regionale e locale;

e) promozione in tutto il territorio nazionale, sulla base delle disposizioni regionali concernenti l'articolazione delle aree territoriali di riferimento, di un omogeneo sviluppo degli ATS, nel rispetto delle Linee guida per la definizione dei modelli organizzativi omogenei degli Ambiti territoriali sociali per l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 24 giugno 2025, pubblicato nel sito *internet* istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai fini dell'esercizio delle funzioni di competenza degli enti territoriali, garantendo che questi costituiscano la sede operativa dei servizi educativi e sociali degli enti locali del territorio per lo svolgimento omogeneo nel territorio stesso di tutte le funzioni tecniche di programmazione, gestione, erogazione e monitoraggio degli interventi resi nell'ambito dei servizi socio-educativi-assistenziali, nonché per la gestione professionale di servizi integrati in collaborazione con i servizi sociosanitari;

f) introduzione di disposizioni volte a riconoscere e a promuovere l'esercizio fisico quale strumento essenziale per il benessere fisico e mentale della persona, in particolare nella prevenzione delle patologie croniche stabilizzate;

g) introduzione di misure volte a garantire un accesso equo ai programmi di esercizio fisico per tutte le fasce di età, con particolare attenzione alle persone affette da patologie croniche e alle categorie svantaggiate;

h) introduzione di disposizioni che prevedano un sistema di monitoraggio continuo di quanto previsto dal presente articolo, in particolare dell'efficacia clinica dell'esercizio fisico strutturato sulle malattie croniche, dei risparmi derivanti dalla riduzione dell'uso di farmaci e trattamenti sanitari. Il monitoraggio è finalizzato anche all'individuazione di eventuali necessità di miglioramento e di aggiornamento di linee guida e di protocolli operativi in materia di programmi di esercizio fisico strutturato;

i) adozione di una strategia nazionale unitaria di comunicazione e di formazione

permanente comprendente campagne informative e di sensibilizzazione su stili di vita sani, attivi e responsabili e sui fattori di rischio individuali, campagne per il benessere nei luoghi di lavoro, piani di azione formativa e di aggiornamento professionale dedicati agli operatori scolastici e del settore;

l) adozione di misure volte ad assicurare il pieno e attivo coinvolgimento delle organizzazioni comparativamente più rappresentative dei lavoratori, dei datori di lavoro, delle categorie professionali, delle agenzie educative, delle università, degli enti di formazione e di ricerca, delle ASP, nonché degli enti del Terzo settore e del Consiglio nazionale del Terzo settore disciplinati dal codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nei limiti delle compatibilità finanziarie di cui alla presente legge.

Art. 3.

(Istituzione della Giornata nazionale per gli stili di vita sani, attivi e responsabili)

1. Al fine di promuovere l'acquisizione da parte dei cittadini di una maggiore consapevolezza del contributo che le scelte e le attività di prevenzione e promozione di stili di vita sani, attivi e responsabili possono recare alla crescita e al benessere della società, ravvisando in esse una forma di conoscenza del valore della salute come un bene da preservare in ogni fase del ciclo della vita in quanto princìpi affermati dalla Costituzione, che trovano un'espressione altamente degna di essere riconosciuta e promossa, la Repubblica riconosce il giorno 28 novembre di ciascun anno, quale Giornata nazionale degli stili di vita sani, attivi e responsabili, di seguito denominata « Giornata nazionale », in memoria di Umberto Veronesi quale promotore dei temi di cui alla presente legge.

2. La Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

3. In occasione della Giornata nazionale, lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali

possono promuovere, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *l)*, iniziative, manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri e momenti comuni volti ad accrescere la consapevolezza sull'importanza della prevenzione e della promozione della salute nonché sull'adozione di stili di vita sani, attivi e responsabili in ogni fase del ciclo di vita.

4. Le iniziative di cui al comma 3 mirano a perseguire la concreta attuazione del principio di tutela della salute, intesa nella sua concezione di benessere psicofisico integrale della persona, quale fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività. Esse sono rivolte, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alla presentazione e alla promozione di:

a) campagne informative incentrate sui corretti stili di vita, con l'intento di fornire ai cittadini gli strumenti per conoscere il proprio corpo e le azioni concrete che possono mantenerlo in salute;

b) iniziative concernenti la diffusione dell'attività fisica e della pratica sportiva, come volano di prevenzione e di miglioramento della condizione psicofisica delle persone;

c) progetti che, anche attraverso lo sport, intendano favorire l'aggregazione, prevenire e contrastare le diverse forme di disagio sociale nonché promuovere il benessere e la salute psico-fisica;

d) campagne di educazione e di sensibilizzazione sul tema dell'educazione alimentare, che prevedano incontri con nutrizionisti ed esperti nel settore, laboratori contro lo spreco alimentare, simulazioni laboratoriali e corsi di cucina stagionale e a filiera zero;

e) iniziative culturali, sociali e sportive, che favoriscano l'ingaggio e l'impegno attivo dei giovani, promuovendo la qualità della vita, le relazioni, nonché l'impegno civico e sociale;

f) campagne di informazione e di sensibilizzazione per contrastare la diffusione

dei disturbi del comportamento alimentare, l'abuso di alcolici e l'uso del tabacco;

g) percorsi di supporto psicologico, affiancamento, consulenza mediante strumenti digitali per il benessere mentale e seminari motivazionali per abbandonare le abitudini scorrette;

h) la creazione di spazi digitali sicuri, in cui raccogliere dati, informazioni scientifiche, consigli e raccomandazioni di esperti, con l'intento di accrescere la consapevolezza e l'empatia sui temi di cui alla presente legge;

i) campagne di sensibilizzazione sul corretto utilizzo delle piattaforme sociali digitali e sui rischi derivanti dall'alta esposizione alla tecnologia e alla rete *internet*, quali dipendenze sempre più comuni tra i giovani e gli adolescenti.

5. In occasione della Giornata nazionale, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della loro autonomia, possono promuovere, anche in coordinamento con i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *l)*, attività didattiche sull'importanza della prevenzione e della promozione della salute nonché sull'adozione di stili di vita sani, attivi e responsabili durante l'intero ciclo di vita.

6. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri promuove, anche in collaborazione con la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale e nelle altre modalità previste, attività di comunicazione istituzionale e di pubblicità di informazione per la promozione di stili di vita sani, attivi e responsabili a favore dei cittadini e della popolazione residente nel territorio nazionale.

7. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

(Procedimento per l'adozione dei decreti legislativi)

1. Sugli schemi dei decreti legislativi di cui all'articolo 2 è previamente acquisita

l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Qualora la Conferenza unificata non raggiunga l'intesa entro trenta giorni dalla richiesta, il Governo può comunque procedere. Gli schemi dei decreti legislativi, sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Se il termine per l'espressione del parere scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto per l'adozione dei decreti legislativi o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di quarantacinque giorni.

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e con la procedura prevista dalla presente legge, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei medesimi decreti legislativi.

Art. 5.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Art. 6.

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione delle deleghe recate dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti relativi ai suddetti decreti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2. All'erogazione delle prestazioni sanitarie si provvede mediante le risorse previste a legislazione vigente, derivanti dal trasferimento alle regioni e alle province autonome delle relative quote del Fondo sanitario nazionale nell'ambito dei livelli essenziali dell'assistenza sanitaria.

3. Gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione delle deleghe contenute nella presente legge sono corredati di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono adottati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

Art. 7.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



19PDL0191670